

Informazioni per il cliente e Condizioni generali d'assicurazione

Assicurazione opzionale bagaglio

Informazioni per il cliente conformi alla LCA

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in forma comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità della società di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, fanno fede esclusivamente le Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale Wallisellen (Svizzera), di seguito Allianz Assistance, con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

Chi è il contraente dell'assicurazione?

Contraente dell'assicurazione è la Cornèr Banca SA, succursale BonusCard (Zurigo), di seguito denominata BonusCard, con sede in Ohmstrasse 11, 8050 Zurigo.

Quali sono i rischi assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi assicurati nell'ambito del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, come pure la portata e le limitazioni della copertura assicurativa, si evincono dalla conferma d'assicurazione collettivo e dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA). Per una migliore comprensione, di seguito è riportata una descrizione sintetica delle componenti assicurative offerte

– Assicurazione bagaglio

Risarcimento di oggetti portati dalla persona assicurata per uso personale durante il viaggio che vengono danneggiati o distrutti durante il viaggio, o di oggetti consegnati a un'impresa di trasporto per il trasporto che vengono persi o danneggiati durante il trasporto dall'impresa di trasporto.

Quali persone sono assicurate o aventi diritto?

Sulla base del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, Allianz Assistance concede ai titolari di una carta di pagamento valida, non revocata e rilasciata da BonusCard (di seguito denominata carta), come anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare del titolare della carta e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo familiare (copertura famiglia), una copertura assicurativa e un diritto di rivalsa diretto in relazione alle prestazioni assicurative. Le persone assicurate sono definite nei relativi documenti di proposta e documenti del contratto e nelle presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è generalmente valida in tutto il mondo durante il periodo di assicurazione. Sono fatte salve le limitazioni territoriali indicate nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative come pure le sanzioni economiche o commerciali e gli embarghi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera in contrasto con la copertura assicurativa.

Quali sono le esclusioni essenziali?

L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali previste dalla copertura assicurativa. Altre esclusioni risultano dalle disposizioni di esclusione (eventi, oggetti, sinistri, prestazioni e beni non assicurati) delle Condizioni generali d'assicurazione e dalla LCA.

- Non sussiste alcuna copertura assicurativa per eventi già insorti al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata per la persona assicurata; lo stesso vale per gli eventi il cui insorgere era riconoscibile al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata.
- Non sono assicurati eventi causati dalla persona assicurata come segue:
 - abuso di alcool, droghe o medicinali;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - partecipazione a scioperi o disordini;
 - partecipazione ad atti temerari in cui ci si espone consapevolmente al pericolo;
 - colpa grave o atto/omissione intenzionale;
 - compimento di reati o infrazioni o tentativo di compierli.
- Non sono inoltre assicurati i seguenti eventi e le loro conseguenze: guerra, atti terroristici, disordini di qualsiasi tipo, pericolo politico, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche e relative conseguenze.
- Non sono inoltre assicurati i seguenti eventi e le loro conseguenze: epidemie e pandemie.
- Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto, divieto d'espatrio o chiusura dello spazio aereo.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rispettivi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. L'ammontare del premio viene definito con la domanda d'assicurazione e risulta dal conteggio della carta.

Quali obblighi hanno le persone assicurate?

Il seguente elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle Condizioni generali d'assicurazione e dalla LCA.

- In ogni caso, la persona assicurata è tenuta a fare tutto ciò che può contribuire a ridurre e chiarire il danno.
- La persona assicurata deve adempiere integralmente ai propri obblighi contrattuali o legali di notifica, informazione o comportamento (compresa l'immediata notifica dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato nel punto I 11).
- Se la persona assicurata o la persona avente diritto non rispetta i propri obblighi Allianz Assistance ha la facoltà di rifiutare o ridurre le sue prestazioni.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura assicurativa vale per un anno a partire dal primo addebito sul conteggio della carta (conferma d'assicurazione). Senza disdetta della copertura opzionale mediante comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza o senza risoluzione del contratto per la carta con la BonusCard, il contratto d'assicurazione si prolunga tacitamente sempre di un ulteriore anno.

La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto con la BonusCard relativo alla carta (disdetta da parte di BonusCard) o da parte del titolare della carta, rispettivamente alla fine di ogni anno assicurativo in caso di disdetta della copertura assicurativa.

Diritto di revoca

La persona assicurata può revocare l'adesione al contratto collettivo di assicurazione entro 14 giorni dall'adesione all'assicurazione mediante una comunicazione scritta all'assicuratore (es. lettera, e-mail). Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e di durata inferiore a un mese.

Come tratta i dati Allianz Assistance?

L'informativa sulla protezione dei dati spiega come proteggiamo i vostri dati. Per leggere la nostra informativa sulla protezione dei dati, cliccare su www.allianz-partners.com/informativaprivacy-partner.

Panoramica delle prestazioni assicurative

Componente assicurativa	Prestazioni assicurative	Somma assicurata (massimale)
A Assicurazione bagaglio	Assunzione delle spese – in caso di smarrimento, danneggiamento o distruzione – in caso di consegna ritardata Per determinate prestazioni l'importo della copertura è limitato.	per evento CHF 3'000 CHF 300

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Assicurazione bagaglio opzionale

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito denominata Allianz Assistance, garantisce le prestazioni concordate con Cornèr Banca SA, succursale BonusCard (Zurigo), qui di seguito denominata BonusCard, ai sensi del contratto d'assicurazione collettivo e descritte nel presente documento assicurativo. Si applicano inoltre le disposizioni della Legge svizzera sui contratti di assicurazione (LCA).

Qualora, per esigenze di maggiore leggibilità, sia utilizzata solo la forma di designazione maschile, s'intendono incluse in tale forma le corrispondenti designazioni femminili. Si prega di conservare le presenti CGA in un luogo sicuro, insieme agli altri documenti assicurativi.

I Disposizioni comuni per la componente assicurativa

Tutte le componenti assicurative sono assicurazioni contro i danni.

Le disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono solo nella misura in cui le disposizioni particolari per la singola componente assicurativa non prevedano nulla di diverso.

1. Persone assicurate o aventi diritto

La copertura assicurativa si estende al titolare (di seguito denominato persona assicurata) di una carta valida, non revocata e rilasciata da BonusCard (di seguito denominata carta), che ha aderito al contratto collettivo di assicurazione alla base dell'assicurazione.

Oltre al titolare della carta, sono considerati coassicurati anche tutte le persone conviventi nella stessa economia domestica del titolare della carta, nonché i suoi figli minorenni non conviventi nella stessa economia domestica (copertura familiare).

2. Validità territoriale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, nella misura in cui non siano previsti altri ambiti di validità nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative.

3. Inizio e durata della copertura assicurativa e requisiti fondamentali per le prestazioni assicurative

- 3.1 La copertura assicurativa vale per un anno a partire dal primo addebito sul conteggio della carta (conferma d'assicurazione). Senza disdetta della copertura opzionale mediante comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza o senza risoluzione del contratto per la carta con la BonusCard, il contratto d'assicurazione si prolunga tacitamente sempre di un ulteriore anno.
- 3.2 La copertura assicurativa si applica solo ai viaggi personali o effettuati a solo scopo privato che rientrano nell'ambito delle coperture assicurative di cui alla presente, non si applica ai viaggi commerciali né professionali.
- 3.3 Affinché la persona assicurata abbia diritto a una prestazione assicurativa al momento del verificarsi dell'evento assicurato, in aggiunta agli eventuali ulteriori obblighi ai sensi del paragrafo 4 in conformità alle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative deve essere in grado di fornire le seguenti prove cumulative al momento del verificarsi dell'evento:
 - attestazione di una carta di credito valida (ad es. estratto conto mensile attuale);
 - su richiesta, una prova del carattere personale del viaggio oppure dell'utilizzo privato dello stesso nell'ambito delle coperture assicurative contemplate nella presente copertura assicurativa.

4. Obblighi in caso di sinistro

- 4.1 La persona assicurata è tenuta a contribuire nel limitare il danno e a chiarire il sinistro.
- 4.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (compresa la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato al punto 1.11).
- 4.3 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da Allianz Assistance, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a Allianz Assistance.

5. Violazione degli obblighi

Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Allianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

6. Eventi e prestazioni non assicurati

- 6.1 Non è assicurato un evento che si era già verificato al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio, oppure se la persona assicurata al momento della stipula del contratto, della prenotazione del viaggio oppure poteva già prevederne il verificarsi.
- 6.2 Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provocato come segue:
 - abuso di alcool, droghe o medicinali;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - partecipazione a scioperi o disordini;
 - partecipazione ad atti temerari in cui ci si espone consapevolmente al pericolo;
 - colpa grave o premeditazione od omissione;
 - compimento di reati o infrazioni o tentativo di compierli.
- 6.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione ad un evento assicurato, ad es. costi per il ripristino degli oggetti assicurati o per scopi polizieschi.
- 6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, attentati terroristici, disordini di ogni genere, pericolo politico, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.
- 6.5 Provvedimenti delle autorità, ad esempio confisca dei beni o chiusura dello spazio aereo.
- 6.6 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.
- 6.7 Se le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure gli embargo della Svizzera, applicabili direttamente alle parti contrattuali, sono in conflitto con la copertura assicurativa, quest'ultima decade. Ciò vale anche per le sanzioni economiche o commerciali ovvero gli embargo adottati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, se questi non sono in contrasto con le disposizioni di legge svizzere.

7. Definizioni

- 7.1 Persone vicine sono:
 - i parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, sorelle e fratelli);
 - i conviventi con relativi genitori e figli;
 - le persone che accusiscono familiari minorenni o bisognosi di assistenza non partecipanti al viaggio;
 - amici molto stretti con cui s'intrattengono contatti frequenti.
- 7.2 Valori pecuniari
Si considerano valori pecuniari: contanti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.

7.3 Viaggio

È considerato un viaggio la permanenza della durata di oltre un giorno fuori dal domicilio abituale o la permanenza di breve durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio abituale, con esclusione del tragitto per/dal lavoro. La copertura assicurativa si applica solo ai viaggi privati o solo all'uso privato, non commerciale o non professionale degli oggetti assicurati sotto le presenti coperture assicurative. La durata complessiva di un viaggio ai sensi di queste CGA è limitata ad un massimo di 365 giorni.

7.4 Agenzia di viaggi

Per agenzia di viaggi (organizzatore del viaggio, operatore turistico, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) s'intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio per la stessa.

7.5 Mezzi di trasporto pubblici

Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un titolo di viaggio. Taxi e auto a noleggio non rientrano nei mezzi di trasporto pubblici.

7.6 Epidemia

Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa (ad es. Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

7.7 Pandemia

Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa (ad es. UFSP o DFAE) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

7.8 Pericolo politico

Tutti gli eventi e le azioni o qualsiasi resistenza organizzata con l'intento esplicito o implicito di rovesciare, rimuovere o sostituire un'autorità esistente o un governo costituzionale esistente.

8. Clausola complementare

8.1 Se una persona assicurata può avanzare pretese in base a un altro contratto assicurativo (assicurazione facoltativa o obbligatoria), la copertura è limitata alla parte di prestazioni di Allianz Assistance che eccede quella dell'altro contratto assicurativo. Le spese sono riscalate in toto e una tantum.

8.2 Se un sinistro viene notificato prima ad Allianz Assistance e se Allianz Assistance fornisce prestazioni per lo stesso sinistro, queste valgono come anticipo e la persona assicurata cede in pari misura ad Allianz Assistance i propri diritti nei confronti di terzi (responsabile, assicurazione facoltativa o obbligatoria).

9. Gerarchia normativa

Le disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione hanno la precedenza sulle disposizioni comuni per tutte le componenti dell'assicurazione.

10. Foro competente e diritto applicabile

10.1 Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.

10.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

11. Indirizzo di contatto

Allianz Assistance
Richtplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen

Tel. +41 44 283 32 22
info.ch@allianz.com

II Disposizioni particolari della singola componente assicurativa

A Assicurazione bagagli

1. Somma assicurata

La somma assicurata si evince dalla panoramica delle prestazioni.

2. Ambito di validità geografica

L'assicurazione ha validità in tutto il mondo. Rimane escluso il luogo abituale di domicilio della persona assicurata.

3. Oggetti assicurati

È assicurato il bagaglio della persona assicurata inclusi i souvenir acquistati durante il viaggio, vale a dire tutti gli oggetti di uso personale portati con sé per il viaggio o consegnati ad un'impresa di trasporti e appartenenti alla persona assicurata.

4. Eventi e prestazioni assicurati

- 4.1 In caso di:
- danneggiamento e distruzione,
 - smarrimento e danneggiamento durante il trasporto da parte di un'impresa di trasporti pubblici o
 - consegna ritardata da parte di un'impresa di trasporti pubblici,
 - per ogni sinistro, tenendo conto della somma assicurata concordata, si forniscono le seguenti prestazioni:
 - in caso di danno o perdita totale si indennizza il valore corrente dell'oggetto assicurato;
 - in caso di danno parziale il costo della riparazione degli oggetti danneggiati è limitato al valore corrente;
 - è considerato valore corrente il valore d'acquisto originario meno una riduzione del valore del 10 % durante il primo anno a partire dalla data d'acquisto e del 20 % per ogni anno susseguente, per un totale massimo del 50 %;
 - per pellicole, supporti dati, immagini e audio, viene risarcito il valore del materiale;
 - in caso di consegna ritardata da parte di un'impresa di trasporti pubblici, il risarcimento per gli acquisti e le spese di noleggio assolutamente necessari ammonta ad un massimo del 10 % della somma assicurata convenuta;
 - per i documenti personali, le licenze di circolazione e le chiavi, i costi sono limitati alla rispettiva sostituzione;
 - il risarcimento di graffi ed abrasioni a biciclette ammonta ad un massimo di CHF 200.-;
 - per i souvenir vengono rimborsati al massimo CHF 300.-.
- 4.2 Strumenti musicali, attrezzi sportivi, biciclette, carrozzine, canotti e gommoni sono assicurati soltanto durante il trasporto a cura di un'impresa di trasporti pubblici.
- 4.3 Per oggetti di valore come pellicce, gioielli, orologi con o in metalli preziosi oppure di orologi dal valore superiore alla media, nonché per equipaggiamenti fotografici, cinematografici e di registrazione dei suoni, completi di accessori, si indennizza un massimo del 50 % della cifra assicurativa convenuta.

5. Oggetti non assicurati

- I Veicoli a motore, imbarcazioni, tavole da surf, velivoli e i rispettivi accessori;
- Valori coperti da un'assicurazione speciale;
- Titoli, certificati, documenti commerciali, biglietti e buoni di viaggio, denaro contante, carte di credito e carte clienti e Hardware per computer (desktop, laptop, beamer, accessori, palmari ecc.), telefoni cellulari, apparecchi di navigazione e software di ogni tipo;
- Oggetti di valore lasciati su un veicolo (chiuso o aperto);
- Oggetti lasciati su un veicolo o che durante la notte (dalle 22.00 alle 6.00) rimangono all'interno di un veicolo o su un veicolo in cui il contraente dell'assicurazione non pernotta;
- Metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campionari, oggetti di valore artistico o da collezione e attrezzi professionali;
- Attrezzature cinematografiche, fotografiche, video, gioielli e pellicce, purché, durante il trasporto su mezzi pubblici, rientrino nell'ambito di responsabilità dell'impresa di trasporti pubblici;
- Occhiali, apparecchi acustici o accessori per apparecchi acustici;
- Furto, perdita e distruzione di denaro.

6. Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6)

Non sono assicurati i danni imputabili a:

- 6.1 inosservanza del normale obbligo di cura da parte della persona assicurata;
- 6.2 smarrimento, perdita e dimenticanza;
- 6.3 effetti lasciati o appoggiati senza sorveglianza, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori del raggio d'intervento diretto personale della persona assicurata;
- 6.4 modalità di conservazione degli oggetti di valore non adeguata al loro valore (cfr. Obblighi di comportamento durante il viaggio);
- 6.5 fuoriuscita di perle e pietre preziose dall'incastonatura;
- 6.6 influenze atmosferiche e della temperatura e logoramento dovuto all'uso;
- 6.7 disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi, o danni causati direttamente o indirettamente da essi.

7. Obblighi di comportamento durante il viaggio

Oggetti di valore quali pellicce, gioielli e orologi con o in metallo prezioso, pietre preziose o perle, laptop, apparecchiature fotografiche, cinematografiche e video ed attrezzature audio, inclusi gli accessori, devono, se non vengono portati o utilizzati, essere custoditi in un luogo chiuso non accessibile a chiunque, dotato di chiusura separata (valigia, armadio, cassaforte). La modalità di custodia deve in ogni caso essere appropriata al valore degli oggetti.

8. Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)

- 8.1 La persona assicurata deve far confermare immediatamente e dettagliatamente le cause, le circostanze e l'entità dell'evento:
- in caso di danno, dall'impresa di trasporti, da terzi responsabili o dal responsabile del viaggio e/o dalla direzione dell'albergo;
 - in caso di perdita o di ritardata consegna da parte dell'azienda di trasporti pubblici responsabile.
- 8.2 Qualora la perdita o il danno, occorsa /o durante il trasporto mediante un'impresa di trasporti pubblici, sia constatata/o solo dopo la consegna, il sinistro dovrà essere denunciato per iscritto, entro due giorni lavorativi, all'impresa di trasporti responsabile e confermato da quest'ultima.
- 8.3 L'entità del danno deve essere supportata da prove. In mancanza, Allianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
- 8.4 Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione di Allianz Assistance fino alla definizione del sinistro e, su richiesta, devono esserle inviati a proprie spese per essere periziati.
- 8.5 Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o l'avente diritto deve comunicare per iscritto ad Allianz Assistance l'evento assicurato o il sinistro.
- 8.6 In caso di sinistro è necessario presentare ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):
- modulo per la segnalazione di sinistri Allianz Assistance;
 - conferma di prenotazione;
 - conferma di sinistro da parte dell'impresa di trasporti (ad es. Property Irregularity Report (PIR));
 - conferma da parte dell'impresa di trasporti in merito allo smarrimento definitivo del bagaglio e lettera di risarcimento;
 - ricevuta d'acquisto originale, in sua assenza il certificato di garanzia; in caso di danneggiamento, la fattura di riparazione o il preventivo spese.